

Regione Puglia
Avvocatura Regionale

AOO_024/PROT
01/12/2020 - 0013615
Prot.: Ingresso - Registro: Protocollo Generale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI

RICORSO ELETTORALE

per il **Dott. Domenico De Santis**, residente a Bari, Via De Cesare, 16 (cod. fisc. DSNDNC82B16A662D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla copia conforme cartacea del presente atto, dagli **Avv.ti Pierluigi Balducci** (c.f. BLDPLG59P10A662S; PEC: balducci.pierluigi@avvocatibari.legalmail.it; fax: 0805227239), **Pietro Augusto De Nicolo** (c.f. DNCPRG65M09F284K; PEC: pietroaugustodenicolo@pec.giuffre.it; fax:0805569791) e **Prof. Saverio Sticchi Damiani** (STCSVR75E11D862Q – Pec sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it – Fax 0832.247893), con loro elettivamente domiciliato nello studio del primo in **Bari, Via Melo, 114**;

contro

la **Regione Puglia** (P.IVA 80017210727), in persona del Presidente p.t. della G.R.

e nei confronti

dei Sig.ri **Michele Mazzarano, La Notte Francesco, Mario Pandinelli, Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea**;

per l'annullamento

- delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 nella parte in cui sono stati proclamati eletti, quali consiglieri regionali di maggioranza, i Sigg.ri Pandinelli Mario, Mazzarano Michele, Longo Giuseppe, anziché i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico in quanto erroneamente:

- a) nella quota del maggioritario, sono stati attribuiti 15 seggi e non 17 al gruppo di liste “Partito Democratico”;
- b) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste “Popolari con Emiliano”;
- c) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste “Con Emiliano”;
- d) per l’attribuzione dei seggi con i voti residuati per la quota di maggioranza non è proseguito lo scorrimento delle circoscrizioni dal momento in cui era stato interrotto per l’attribuzione dei seggi derivanti dai voti residuati nella quota proporzionale.

In subordine, per l’annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui ha attribuito 29 seggi nella parte maggioritaria alla coalizione collegata al candidato Presidente Emiliano anziché 27, così proclamando erroneamente eletti i Sigg.ri Mennea Ruggiero (PD BAT), Mazzarano Michele (PD TA), La Notte Francesco (Popolari con Emiliano BAT), Pendinelli Mario (Popolari con Emiliano LE) e Longo Giuseppe (CON Emiliano BA) anziché i Sigg.ri De Santis Domenico (PD BA), Blasi Sergio (PD LE), Cicolella Teresa (PD FG), De Palma Vito (Forza Italia TA) e Conserva Giacomo (Lega Salvini TA);

- dell’atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell’Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;
- ove occorra, del provvedimento separato in data 30/10/2020 allegato (cfr. par. 29 verbale proclamazione) al detto verbale;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;

e per la correzione

dei risultati elettorali nel senso, in via principale, di proclamare consiglieri regionali i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico anziché

i Sigg.ri Pandinelli Mario, Mazzarano Michele e Longo Giuseppe e, in via subordinata, i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa, De Santis Domenico, Conserva Giacomo e De Palma Vito, anziché i Sigg.ri Mazzarano Michele, Mennea Ruggiero, Pandinelli Mario, La Notte Francesco e Longo Giuseppe (quindi di attribuire nella quota maggioritaria alla coalizione del Presidente Emiliano 27 seggi anziché 29).

FATTO

L'Ufficio Centrale Regionale della Corte d'Appello di Bari, con il verbale epigrafato, ha proclamato gli eletti alle cariche di Presidente e di Consiglieri regionali della Puglia a seguito della consultazione regionale svoltasi il 20 e 21 settembre 2020 parzialmente discostandosi dai conteggi effettuati dal Ministero dell'Interno e dai criteri seguiti in occasione della precedente consultazione elettorale regionale.

In particolare, come emerge con chiarezza dal contenuto del separato provvedimento 30/10/2020, allegato al verbale di proclamazione, ha ritenuto spettanti alla coalizione collegata al candidato presidente proclamato eletto, in sede di attribuzione dei seggi relativi alla quota cd maggioritaria, 29 seggi (anziché 27) in quanto ha incluso nella percentuale dei voti validi raggiunta dall'intera coalizione collegata al Presidente eletto anche i voti ottenuti dai gruppi di liste che non avevano superato la soglia di sbarramento del 4%.

Pertanto, in sede di assegnazione dei seggi relativa alla quota maggioritaria ha considerato la cifra elettorale di coalizione derivante dalla somma di tutte le cifre elettorali dei gruppi coalizzati, senza escludere quelle dei gruppi che non avevano superato la detta soglia di sbarramento.

Proclamato il Presidente Dott. Michele Emiliano (e attestato che il candidato presidente con numero di voti immediatamente inferiore è stato il Dott.

Raffaele Fitto) ha ripartito i 23 seggi della quota proporzionale assegnandone 7 in linea principale e 16 con i voti residuati di ogni lista ammessa al riparto dei seggi (par. 13). Dei 16 seggi da assegnare con i voti residuati, 11 sono stati attribuiti con il quoziente elettorale regionale intero e 5 con gli ulteriori maggiori resti. Questi 16 seggi sono stati individuati, per ogni gruppo di liste in base ai quozienti elettorali circoscrizionali e ai voti residuati di lista per ogni circoscrizione.

Di talché per il Partito Democratico (lista nella quale presso la circoscrizione di Bari era candidato l'odierno ricorrente) i 2 seggi (relativi a quelli da assegnare al PD con i voti residuati, oltre ai 4 già ottenuti con il quoziente intero) sono stati assegnati, nell'ordine in base alla graduatoria per circoscrizioni derivante dal rapporto fra voti residuati di lista moltiplicati per 100 e quoziente elettorale circoscrizionale, alla circoscrizione BAT e a quella di Taranto. **Secondo tale graduatoria di quozienti, nell'ordine, gli ulteriori quozienti cui riferire i seggi da assegnare (derivanti dai voti residuati) sono nell'ordine decrescente Brindisi, Foggia, Lecce e Bari.** (par. 16).

I 23 seggi attribuiti con la quota proporzionale, pertanto, sono stati così individuati: 6 al PD, di cui 4 mediante i quozienti interi e 2 coi resti (2 a Bari, 1 a Foggia; 1 a Lecce; 1 alla BAT - coi resti - e 1 a Taranto - coi resti); 2 ai Popolari (coi resti); 2 a Con (coi resti); 3 ai 5S (di cui 2 coi resti; 2 a F.I. (coi resti); 2 a Puglia Domani (coi resti; 2 alla Lega (coi resti); 4 a F.d'I. (di cui 2 coi resti).

Sono stati quindi ripartiti gli ulteriori 27 seggi con il premio di maggioranza.

Avendo conseguito la coalizione del Presidente Emiliano una percentuale di voti validi pari al 40,93% ed un numero di seggi (sui 23) pari a 10, l'U.C.R. ha assegnato a tale coalizione ulteriori 19 seggi al fine di far raggiungere ad essa

una maggioranza di 29 consiglieri sui 50 assegnati (par. 18).

A questo punto sono stati ripartiti i 19 seggi in questione utilizzando quale cifra elettorale della coalizione la somma dei voti ottenuti da tutte le liste della coalizione incluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4% (759.087); così ottenendo un quoziente elettorale (cifra elettorale coalizione diviso numero seggi da attribuire) pari a 39.951 (molto più alto di quello che sarebbe risultato se dalla cifra elettorale della coalizione fossero stati esclusi i voti delle liste sotto soglia).

Correttamente, come fatto nelle precedenti consultazioni elettorali regionali, avrebbe dovuto considerare come utile la cifra elettorale dei gruppi di liste della coalizione che avevano superato la soglia di sbarramento pari a 498.788 (anziché 759.087), così ottenendo un quoziente elettorale pari a 26.252 (anziché 39.951).

Dividendo la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste (PD, CON e Popolari) per il quoziente suindicato sono stati ottenuti quozienti interi (numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo) e i resti per l'ulteriore attribuzione di seggi. Con i quozienti interi sono stati attribuiti 11 seggi (2 ai Popolari; 7 al PD e 2 a CON) (par. 19-prospetto 2) e gli ulteriori 8 con i maggiori resti (3 ai Popolari, 2 al PD e 3 a CON).

Utilizzando la corretta cifra elettorale di coalizione e il conseguente quoziente elettorale, sarebbero stati attribuiti, di contro, 18 seggi (e non 11) coi quozienti interi e 1 coi resti, anziché 8.

I 18 seggi avrebbero dovuto essere attribuiti come segue: 11 al PD, 4 a CON e 3 ai Popolari.

Indi ha individuato le circoscrizioni nelle quali ripartire i seggi assegnati alla maggioranza e alle opposizioni (par. 20-21-22) specificando che si sarebbe

operato “seguendo la/e graduatoria/e decrescente/i dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale già determinata/e al paragrafo 16, iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio” (par. 20).

Orbene, per quanto riguarda il Partito Democratico il prospetto del paragrafo 16 indica la seguente graduatoria dei resti (rectius: dei voti residuati di lista x 100 diviso il quoziente elettorale circoscrizionale): 1° BAT; 2° Taranto; 3° Brindisi; 4° Foggia; 5° Lecce; 6° Bari. Al contempo nel medesimo paragrafo 16 coi resti sono attribuiti i primi due seggi nelle circoscrizioni BAT e Taranto. Secondo l'espressa previsione surriportata del paragrafo 20, seguendo la graduatoria decrescente, i 9 seggi del PD dovevano essere attribuiti partendo dalla circoscrizione di Brindisi (3^a nel paragrafo 16) e proseguendo per quelle di Foggia, Lecce, Bari, BAT, Taranto, Brindisi, Foggia, Lecce (2 a Brindisi, Foggia e Lecce ed 1 a Bari, BAT e Taranto).

L'U.C.R., invece ha attribuito 2 seggi a Brindisi, BAT e Taranto ed 1 a Foggia, Lecce e Bari in quanto non ha iniziato l'attribuzione dalla prima circoscrizione alla quale non era stato attribuito alcun seggio con i voti residuati del proporzionale (par. 16), ovvero quella di Brindisi; non ha tenuto conto, cioè, che le circoscrizioni BAT e Taranto avevano già goduto della attribuzione di un seggio coi resti (nella quota proporzionale) ed erano già state conteggiate nella graduatoria decrescente.

Considerando, però, che il corretto utilizzo della cifra elettorale di coalizione (senza i voti delle liste sotto soglia), come suddetto avrebbe attribuito al PD 11 seggi (e non 9 -7+2), lo scorrimento della graduatoria dei resti dei voti residuati si sarebbe completato attribuendo un altro seggio alla circoscrizione di Bari e, successivamente alla BAT.

Il seggio PD della circoscrizione di Bari è quindi il quarto della lista, posizione ricoperta in base alle preferenze ricevute dall'odierno ricorrente Domenico De Santis.

Gli errori nelle operazioni elettorali, appena rappresentati, sono stati evidenziati già all'Ufficio Centrale Regionale con PEC del 5/11/2020 che non ha però sortito alcun effetto avendo l'U.C.R., con nota del 6/11/2020, rilevato che trattavasi di questioni interpretative e applicative della legge piuttosto che di rettifica di errori materiali.

Il Dott. De Santis, pertanto, nella qualità di candidato al Consiglio Regionale della Puglia alle elezioni del 20-21 settembre 2020 non può esimersi dal formulare il presente ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

In via preliminare

La decisione assunta dall'Ufficio Centrale Regionale di considerare utili ai fini della individuazione della cifra elettorale della coalizione vincente anche i voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, condivisa parzialmente dal ricorrente, contrastante con la diversa interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno, che ha portato la maggioranza ad avere 29 consiglieri regionali anziché 27, appare smentire la giurisprudenza esistente sul punto secondo cui la ratio da tutelare è quella di evitare la proliferazioni di liste e, particolarmente, di quelle che abbiano come unico intento l'obiettivo di accrescere i voti del candidato presidente piuttosto che quello di coagulare un consenso elettorale volto alla elezione dei candidati presenti nelle liste stesse.

Il principio di rappresentanza, difatti, si basa sull'elementare presupposto che il voto espresso sia indirizzato innanzitutto nei confronti di un candidato (tanto

che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i meccanismi elettorali caratterizzati da liste bloccate senza possibilità di esprimere preferenza alcuna – cfr. sentt. n. 1/2014 e n. 35/2017).

Da questo principio deriva l'esclusione dei voti conseguiti dalle liste cd sottosoglia dalla partecipazione alla ripartizione dei seggi.

Allo stesso tempo, però, la nostra legge regionale elettorale, seppure proporzionale nella sua ispirazione, introduce un ulteriore temperamento (oltre alle soglie di sbarramento) dato dal cd. premio di maggioranza. Cioè di quel meccanismo elettorale con cui si assicura, all'interno di una rappresentanza consiliare non frammentata, che il presidente eletto possa godere di una maggioranza assoluta che assicuri la governabilità e quindi il regolare funzionamento dell'organo consiliare.

La misura di questa maggioranza è l'oggetto della novità proposta dall'U.C.R. che ha ritenuto validi tutti i voti conseguiti dalla coalizione vincente, a prescindere dal superamento dello sbarramento del singolo gruppo di liste, così attribuendo alla maggioranza 29 seggi anziché 27 ritenendo superata la percentuale del 40%.

Il precedente di codesto TAR secondo cui “i voti complessivi della coalizione esauriscono, cioè, la loro funzione nella fase precedente all'ammissione delle coalizioni stesse al procedimento di ripartizione dei seggi” (TAR Bari, II, 9/11/2015 n. 1465), confermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 11/7/2016 n. 3050 che ribadisce che la regola espressa è lo sbarramento, non sembra quindi inficiato dalla decisione preliminare e fondamentale dell'U.C.R. in esame.

E' stato difatti deciso in via principale che i voti validi della coalizione vincente sono quelli di tutte le liste, a prescindere dal superamento della soglia di sbarramento.

Questa interpretazione, che ha portato alla maggioranza 29 seggi anziché 27, appare giustificata dalla esigenza di rafforzare la governabilità e di garantire la rappresentatività di tutti coloro che hanno espresso il loro consenso ad una coalizione, seppure mediato dalla scelta di votare una lista che non ha poi superato il 4% dei voti.

1) Violazione di legge per falsa applicazione art. 15, c. 5, n. 5 lett. b) L. n. 108/1968 come modificato dall'art 10 L.R. n. 2/2005 come sostituito dall'art. 8 L.R. n. 7/2015. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti.

Ferma l'attribuzione dei 29 seggi alla maggioranza, atteso che l'art. 1 della L. n. 108/1968, al comma 2, espressamente prevede, data la preventiva assegnazione proporzionale dei seggi, che il recupero dei voti residui nel collegio unico regionale sia integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza (e che quindi non si possa non tenere conto di entrambe le circostanze nella loro effettività), l'U.C.R. ha errato, invece, nella individuazione della cifra elettorale di coalizione per la effettiva attribuzione dei seggi ai gruppi di liste.

Una volta assicurata la governabilità attraverso l'attribuzione dell'adeguato e rappresentativo premio di maggioranza (con i 29 seggi) e cioè considerati utili per tale step procedimentale i voti ottenuti dalle liste sottosoglia per formare la cifra elettorale della coalizione, nel passaggio procedimentale successivo, relativo alla materiale attribuzione dei seggi, era necessario (una volta assicurata – con l'attribuzione dei 29 seggi - la governabilità effettiva e data rappresentanza a coloro che avevano votato quella coalizione attraverso uno dei partiti ad essa collegati) riconsiderare il valore e la funzione della soglia di

sbarramento in sede di riparto dei seggi fra i gruppi di liste che avevano superato tale soglia escludendo dalla cifra elettorale della coalizione i voti conseguiti dalle liste sotto soglia.

Diversamente, come ha fatto l'UCR, l'utilizzo dei voti alle liste sotto soglia nella ripartizione dei seggi (accrescendo la cifra elettorale di coalizione) finisce col modificare ingiustificatamente il rapporto fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento.

Una volta utilizzata la cifra elettorale con tali voti (delle liste sotto soglia) al fine di render omogeneo il rapporto con i voti conseguiti dalle altre coalizioni (perdenti), e quindi una volta determinato il numero dei seggi da attribuire alla maggioranza assicurando l'effettiva governabilità confrontando tutti i voti ottenuti dalle diverse coalizioni, nella successiva fase procedimentale, ovvero quella della ripartizione dei seggi all'interno delle coalizioni non v'è più necessità che si debba tener conto anche dei voti ottenuti dalle liste sotto soglia in quanto tali voti non sono utili a rendere più solido il confronto con le coalizioni perdenti.

Come già detto in fatto, proprio escludendo tali voti in questa fase procedimentale si attribuisce un vero significato alla soglia di sbarramento e si contribuisce a favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee (CGARS 11/11/2011 n. 812).

Peraltro, nelle precedenti consultazioni elettorali regionali l'U.C.R, aveva dapprima conteggiato la percentuale dei voti validi della coalizione vincente considerando tutti i gruppi di liste (sopra e sotto soglia) e poi, nel paragrafo successivo aveva considerato la cifra elettorale della coalizione escludendo i voti dei gruppi di liste sottosoglia.

Nelle elezioni in esame, pertanto, dal paragrafo 19 in poi i dati vanno corretti

considerando la cifra della coalizione Emiliano pari a 498.788, anziché 759.087. Conseguentemente il quoziente elettorale diventa 26.252, anziché 39.951.

In ulteriore conseguenza occorre pertanto operare le seguenti correzioni.

1. I quozienti elettorali di ciascun gruppo di liste ammesse al riparto (prospetto n. 2 del par. 19) sono i seguenti: Popolari per Emiliano 3,785; PD 11,006; Con Emiliano 4,209.

2. I seggi da attribuire con quoziente intero diventano rispettivamente 3, 11 e 4 (per un totale di quozienti interi pari a 18).

3. i resti diventano rispettivamente 20.620 (0,78); 154 (0,006) e 5.478 (0,2).

4. I seggi da attribuire con i resti sono 1 (ai Popolari con Emiliano).

5. Al paragrafo 20 i seggi attribuiti ai Popolari per Emiliano sono 4 e non 5 con esclusione della circoscrizione di Lecce; quelli attribuiti al PD sono 11 dei quali 2 nelle circoscrizioni di Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, BAT e 1 a Taranto; quelli attribuiti al Gruppo Con Emiliano sono 4 con esclusione della circoscrizione di Bari. I seggi vanno comunque attribuiti al PD partendo dalla prima circoscrizione che non ha ottenuto i resti dell'attribuzione proporzionale eppertanto nel seguente ordine Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, BAT e Taranto (per poi riprendere l'attribuzione da Brindisi sino all'undicesimo seggio). Ma sul punto si rinvio al prossimo motivo di ricorso.

6. Allo stesso modo sono errate le cifre ed i quozienti elettorali indicati al paragrafo 22 per le coalizioni non collegate al Presidente eletto. La cifra elettorale Laricchia è di 165.127 (anziché 175.267); quella Fitto è di 662.272 (anziché 694.130), per un totale di 827.399 anziché di 869.397. Le cifre elettorali di ciascun gruppo divise per la parte intera del Q.E. sono pertanto rispettivamente 1,60 e 5,40. I resti sono rispettivamente 61.702 e 41.723.

7. Tali correzioni vanno operate quindi anche nei paragrafi 23 e 23bis (nel quale, peraltro si fa espresso riferimento al gruppo di liste “che ha superato la soglia di sbarramento”).

8. Nella coalizione Fitto (par. 23bis) occorre operare le seguenti correzioni: Q.E. di ciascun gruppo (FI 1,35 – anziché 1,29; LPD 1,28 anziché 1,22; Lega 1,45 anziché 1,39; FdI 1,92 anziché 1,83); resti rispettivamente 38.932, 30.611, 50.062, 101.151.

9. Al paragrafo 27 (proclamazione degli eletti), infine, secondo la corretta attribuzione dei seggi, per i Popolari con Emiliano, i cui seggi sono 6 e non 7, nella circoscrizione di Lecce va eliminato il seggio attribuito a Pandinelli Mario; per il PD, i cui seggi sono 17 e non 15, vanno aggiunti il seggio a Blasi Sergio (circ. Lecce), a Cicolella Teresa (circ. Foggia) e a De Santis Domenico (Circ. Bari) e va eliminato il seggio a Mazzarano Michele (circ. Taranto). Nell'ordine gli ultimi eletti risultano Blasi (14°), Cicolella (15°), De Santis (16°) e Mennea (17°).

10. Infine al paragrafo 28 nell'elenco dei candidati non eletti vanno esclusi i suddetti Blasi, Cicolella e De Santis ed incluso Mazzarano.

**2) Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti.
Violazione di legge: art. 15, c. 6, n. 5) lett. a) L. n. 108/1968.**

Come già esposto in fatto, l'U.C.R. ha attribuito, per il gruppo di liste PD, i seggi di cui ai resti del riparto maggioritario (par. 20), erroneamente considerati 9 e non 11 (come evidenziato nel precedente motivo di ricorso), nella misura di 2 alle circoscrizioni Brindisi, BAT e Taranto ed 1 alle circoscrizioni Foggia, Lecce e Bari.

In base alla graduatoria dei quozienti dei resti della fase proporzionale di attribuzione dei seggi (par. 16), invece, continuando a scorre-la in maniera

decescente (come dice la norma rubricata), essendo già stati attribuiti alle circoscrizioni BAT e Taranto i primi seggi coi resti (in sede proporzionale), l'ordine per i seggi dei resti del maggioritario (9, secondo l'errato calcolo fatto dall'UCR o 11, secondo il calcolo corretto) avrebbe dovuto essere il seguente: Brindisi (1°), Foggia (2°), Lecce (3°), Bari (4°), BAT (5°), Taranto (6°), Brindisi (7°), Foggia (8°), Lecce (9°), Bari (10°); BAT (11°).

In tal modo risultano eletti i candidati, Cicoletta (8° resto), Blasi (9° resto), De Santis (10° resto) anziché Mazzarano (12° resto) e rimane eletto il candidato Mennea come 11° resto anziché come 8° resto.

In buona sostanza, data la graduatoria (PD) di cui al par. 16 (BAT 1^ con resti pesati 72,814; Taranto 2^ con resti pesati 71,043; Brindisi 3^ con resti pesati 53,063; Foggia 4^ con resti pesati 15,371; Lecce 5^ con resti pesati 10,458; Bari 6^ con resti pesati 8,205), nella quale risultano ultime le circoscrizioni che hanno ottenuto seggi a quoziente intero, e in base alla quale, in sede proporzionale, già assegnati 4 seggi a quoziente intero al PD, sono stati assegnati 2 seggi coi voti residuati alle circoscrizioni BAT e Taranto (1^ e 2^ classificata), l'ulteriore ripartizione dei seggi della fase maggioritaria per il PD doveva partire dalla circoscrizione Brindisi ed essere percorsa ciclicamente.

L'UCR è invece erroneamente ripartito dalla circoscrizione BAT dopo aver assegnato i primi 6 seggi.

L'evidenza letterale dell'errore compiuto non merita ulteriori approfondimenti.

3) Violazione di legge per falsa applicazione: art. 15, c. 6, n. 1).

In via subordinata si formula anche la presente censura finalizzata ad assegnare alla coalizione di maggioranza 27 seggi anziché 29.

In tal caso, difatti, il ricorrente risulterebbe comunque eletto consigliere regionale secondo i conteggi effettuati dal Ministero dell'Interno in quanto

nella Circoscrizione Bari al PD sarebbero attribuiti 4 seggi (2 fra i 23 del proporzionale e 2, coi voti residuati fra i 27 del maggioritario).

L'UCR avrebbe cioè errato nel considerare utili ai fini della individuazione della cifra elettorale delle coalizioni anche i voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%.

Nella suesposta premessa sono già stati richiamati i principi e i precedenti giurisprudenziali che militano nel senso di un privilegio assegnato all'esigenza di ostacolare la presentazione di liste cd. civetta eppertanto che ritengono corretto escludere i voti delle liste sotto soglia da quelli utili a conteggiare la cifra elettorale coalizionale.

In tal senso anche Codesto Ill.mo TAR, con sentenza Sez. II 9/11/2015 n. 1465, confermata da Cons. Stato, V, 11/7/2016 n. 3050, già citate, ha ritenuto che “i voti complessivi della coalizione esauriscono, cioè, la loro funzione nella fase precedente dell'ammissione delle coalizioni stesse al procedimento di ripartizione dei seggi”, altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento fra le liste coalizzate sotto il 4% (che utilizzerebbero anche i voti delle liste sotto soglia) e le liste non coalizzate sotto l'8% (che non possono utilizzare tali voti). Di analogo tenore, altresì, CGARS, 11/11/2011 n. 812; Cons. Stato, V, n. 3306/2016 e n. 4451/2011.

Ha chiarito, inoltre, Cons. Stato, V, n. 3050/2016 che il comma 6 dell'art. 15 rubricato, esplicitando che il riparto dei 27 seggi del maggioritario si effettua “successivamente”, opera una stretta connessione cronologica e logica con il riparto dei primi 23 seggi, così confermando la necessità della costante esclusione dei voti delle liste sotto soglia.

Peraltro, era già stata l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 13/1997 che aveva ritenuto che l'introduzione della soglia di sbarramento

nelle elezioni regionali (cd. Tatarellum) aveva superato la possibilità per tutte le liste di vedersi assegnati seggi, evidenziando conseguentemente che le cifre elettorali delle liste sotto soglia non dovevano essere conteggiate e che il riferimento ai voti residuati andava inteso come riferito ai soli gruppi di liste rimasti in lizza per l'assegnazione dei seggi.

Secondo il descritto orientamento interpretativo della norma rubricata, pertanto, i 27 seggi della quota maggioritaria risulterebbero così ripartiti: 2 seggi a 5S, F.d'I., Lega, F.I., Puglia Domani; 10 seggi al PD, 4 seggi a CON, 3 seggi ai Popolari.

La cifra elettorale della maggioranza sarebbe pari a 498.788 da ripartire su 17 (e non 19) seggi. Alla opposizione andrebbero 10 seggi.

Il quoziente elettorale intero della maggioranza sarebbe pari a 29.340, mentre quello delle opposizioni sarebbe pari a 82.739.

Per la maggioranza le liste ammesse alla ripartizione rimarrebbero le tre suddette con le seguenti cifre elettorali: PD, 288.926; CON 110.486; Popolari 99.376.

Ferma la graduatoria dei voti residuati di cui al paragrafo 16 (per il PD: BAT, Taranto, Brindisi, Foggia, Lecce, Bari) e l'attribuzione al PD di 2 seggi, coi resti del proporzionale (BAT e Taranto), gli ulteriori 10 seggi da attribuire col maggioritario andrebbero così distribuiti: 2 alla circoscrizione Bari; 2 alla circoscrizione Lecce; 2 alla circoscrizione Foggia; 1 alla circoscrizione Taranto; 2 alla circoscrizione Brindisi; 1 alla circoscrizione BAT.

Nella circoscrizione Bari, pertanto, nella lista PD risulterebbero eletti 4 consiglieri (fra proporzionale e maggioritario), incluso l'odierno ricorrente.

Al paragrafo 18 del verbale di proclamazione dovrebbero essere assegnati alla coalizione Emiliano ulteriori 17 seggi (e non 19) in quanto la percentuale di

voti validi della coalizione, esclusi quelli delle liste sotto soglia sarebbe inferiore al 40,93%

Al successivo paragrafo 19 la cifra elettorale della coalizione sarebbe pari a 498.788 e il quoziente elettorale intero della maggioranza sarebbe pari a 29.340. Il successivo prospetto (n.2), pertanto, deve indicare i seguenti dati: alla colonna (f) – cifra elettorale dei partiti diviso il Q.E.: Popolari 3,38; PD 9,84; CON 3,76. I seggi da attribuire diventano rispettivamente 3, 9 e 3. Il Q.E. moltiplicato i seggi da attribuire diventa rispettivamente 88.020; 264.060 e 88.020. Infine, i resti diventano rispettivamente 11.356, 24.866 e 22.466. Il numero totale dei seggi da attribuire è quindi di 15.

Proseguendo nella correzione del paragrafo 19, pertanto i seggi che restano da ripartire sono 2 (dato 15 il totale dei quozienti interi e 17 il totale dei seggi da attribuire).

I 2 resti più alti sono quelli del PD e di CON.

I 17 seggi della coalizione di maggioranza sono quindi così attribuiti: 10 al PD (di cui 9 a quoziente intero e 1 coi resti); 4 a CON (di cui 3 a quoziente intero e 1 coi resti) e 3 a Popolari (tutti con quoziente intero).

Seguendo la graduatoria decrescente dei resti di cui al paragrafo 16, pertanto i 10 seggi del PD sono così assegnati alle circoscrizioni: Brindisi, Foggia, Lecce, Bari, BAT, Taranto, Brindisi, Foggia, Lecce, Bari. Dunque: 2 a Brindisi, 2 a Foggia, 2 a Lecce, 2 a Bari, 1 alla BAT, 1 a Taranto.

Essendo già stati attribuiti nella circoscrizione di Bari 2 seggi ai primi due classificati, classificato al 4^o posto risulta eletto anche il Dott. De Santis.

Nel gruppo di liste PD, pertanto, rispetto alla proclamazione impugnata risultano eletti i candidati Blasi Sergio a Lecce, Ciolella Teresa a Foggia e De Santis Domenico a Bari anziché Mazzarano Michele a Taranto e Mennea

Ruggiero nella BAT.

Nella lista CON non risulta eletto Longo Giuseppe a Bari. Nella lista Popolari non risultano eletti Pendinelli Mario a Lecce e La Notte Francesco nella BAT. Invariati gli eletti fra i 5S, nell'altra coalizione di opposizione (cui sono attribuiti due seggi in più) risultano eletti De Palma Vito per F.I. a Taranto e Conserva Giacomo per la Lega a Taranto.

P.Q.M.

Piaccia all'Ill.mo TAR adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente ricorso nei termini di cui in epigrafe e per l'effetto correggere i risultati delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia relativi alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020; in particolare:

- in via principale, dichiarando eletti i Sig.ri De Santis Domenico, Blasi Sergio e Cicoella Teresa in luogo dei Sig.ri Mazzarano Michele, Longo Giuseppe e Pendinelli Mario per errata individuazione della cifra elettorale delle coalizioni in quanto includenti i voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento, dal momento della ripartizione dei seggi all'interno di ogni coalizione;

in via subordinata, dichiarando eletti i Sig.ri De Santis Domenico, Blasi Sergio, Cicoella Teresa, De Palma Vito e Conserva Giacomo in luogo dei Sigg.ri Mazzarano Michele, Mennea Ruggiero, Longo Giuseppe, Pendinelli Mario e La Notte Francesco per errata individuazione della cifra elettorale delle coalizioni in quanto includenti i voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento.

Con condanna delle controparti al pagamento di spese e onorari di causa.

Il presente ricorso non è soggetto al versamento del Contributo Unificato.

Bari, 23/11/2020

BALDUCCI PIER
2020.11.24 09:50:32

(avv. pierluigi balducci pierluigi)

(avv. pirotto augusto nicolo)

(prof. avv. saverio sticchi damiani)

STICCHI DAMIANI
SAVERIO

Firmato digitalmente da
STICCHI DAMIANI SAVERIO
Data: 2020.11.23 11:45:31
+01'00'

Si attesta che il presente documento
è copia in formato analogico dell'atto
nativo digitale da cui è tratto.

Bari, 27/11/2020


Pierluigi Balducci

PROCURA ALLE LITI


Il sottoscritto Dott. Domenico De Santis, nato il 16/2/1982 a Bari ed ivi residente alla Via De Cesare n. 16 (c.f. DSNDNC82B16A662D), conferisce disgiunto mandato agli avv.ti Pierluigi Balducci e Pietro Augusto De Nicolo del foro di Bari e al prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, del foro di Lecce, a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di impugnativa del verbale di proclamazione degli eletti del Consiglio Regionale della Puglia del 30/10/2020 e di correzione dei risultati elettorali davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, con la più ampia facoltà di legge, approvando l'operato dei suddetti avvocati per rato e fermo senza bisogno di ratifica. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 DLGS n. 196/2003. Presta consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili. Elege domicilio digitale presso l'Avv. Pierluigi Balducci alla PEC: balducci.pierluigi@avvocatibari.legalmail.it, nonché presso il suo studio in Bari, Via Melo, 114.

Bari, 11/11/2020

Dott. Domenico De Santis



è autentica la firma



Avv. Pierluigi Balducci

Avv. Pietro Augusto De Nicolo

Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani

Si attesta che il presente documento è copia digitale conforme all'originale cartaceo dal quale è tratto.
Bari, 24.11.2020

Avv. Pierluigi Balducci


BALDUCCI.PIEF
2020.11.24.10:25:54



Si attesta che il presente documento è copia in formato analogico dell'atto nativo digitale da cui è tratto.
Bari, 27/11/2020




Pierluigi Balducci



Publicato il 24/11/2020

N. 00314/2020 REG.PROV.PRES.
N. 01342/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2020, proposto da Domenico De Santis, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci, Pietro Augusto De Nicola e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, n. 114;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti

Michele Mazzarano, Francesco La Notte, Mario Pendinelli, Giuseppe Longo e Ruggiero Mennea, controinteressati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 nella parte in cui

sono stati proclamati eletti, quali consiglieri regionali di maggioranza, i Sigg.ri Pandinelli Mario, Mazzarano Michele, Longo Giuseppe, anziché i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico in quanto erroneamente: a) nella quota del maggioritario, sono stati attribuiti 15 seggi e non 17 al gruppo di liste “Partito Democratico”; b) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste “Popolari con Emiliano”; c) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste “Con Emiliano”; d) per l’attribuzione dei seggi con i voti residuati per la quota di maggioranza non è proseguito lo scorrimento delle circoscrizioni dal momento in cui era stato interrotto per l’attribuzione dei seggi derivanti dai voti residuati nella quota proporzionale; in subordine, per l’annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui ha attribuito 29 seggi nella parte maggioritaria alla coalizione collegata al candidato Presidente Emiliano anziché 27, così proclamando erroneamente eletti i Sigg.ri Mennea Ruggiero (PD BAT), Mazzarano Michele (PD TA), La Notte Francesco (Popolari con Emiliano BAT), Pandinelli Mario (Popolari con Emiliano LE) e Longo Giuseppe (CON Emiliano BA) anziché i Sigg.ri De Santis Domenico (PD BA), Blasi Sergio (PD LE), Cicolella Teresa (PD FG), De Palma Vito (Forza Italia TA) e Conserva Giacomo (Lega Salvini TA); dell’atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell’Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020; ove occorra, del provvedimento separato in data 30/10/2020 allegato (cfr. par. 29 verbale proclamazione) al detto verbale; della deliberazione regionale di convalida degli eletti; e per la correzione dei risultati elettorali nel senso, in via principale, di proclamare consiglieri regionali i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico anziché i Sigg.ri Pandinelli Mario, Mazzarano Michele e Longo Giuseppe e, in via subordinata, i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa, De Santis Domenico, Conserva Giacomo e De Palma Vito, anziché i Sigg.ri Mazzarano Michele, Mennea Ruggiero, Pandinelli Mario, La Notte Francesco e Longo Giuseppe (quindi di attribuire nella quota maggioritaria alla coalizione del

Presidente Emiliano 27 seggi anziché 29);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 c.p.a.;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione in via d'urgenza, previa designazione del relatore, nonché ordinazione delle notifiche e del deposito di documenti e prove, come previsto dalla normativa sopra citata;

P.Q.M.

Fissa per la discussione della causa l'udienza del 14 gennaio 2021.

Nomina relatore il Consigliere Carlo Dibello.

Ordina al ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente provvedimento alle parti che possono avere interesse entro dieci giorni dalla data odierna e di depositare, nei dieci giorni successivi, presso la Segreteria di questo Tribunale, la copia medesima con la prova dell'avvenuta notificazione insieme con gli atti e i documenti del giudizio.

All'esito dell'udienza, il Collegio – verificato preliminarmente il rispetto dei termini a difesa – sentite le parti se presenti, si pronuncerà sul ricorso con decisione che sarà pubblicata il giorno successivo.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 24 novembre 2020.

Il Presidente
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

Si attesta che il presente documento
è copia in formato analogico dell'atto
nativo digitale da cui è tratto.
Bari, 27/11/2020

Pierluigi Baldone

NOTIFICAZIONI ex art. 1 L. n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, quale difensore del Dott. Domenico De Santis, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n.56/2020 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del suesteso ricorso elettorale, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, davanti al TAR Puglia – Bari, alla Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della G.R., con sede in Bari, L.mare Nazario Sauro n. 33, CAP 70121, a mezzo racc. AR n. 78506997721-6 spedita in data 27/11/2020 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 27/11/2020



l'ufficio postale

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

A handwritten signature in blue ink that reads "Pierluigi Balducci".

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, quale difensore del Dott. Domenico De Santis, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n.57/2020 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del suesteso

ricorso elettorale, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, davanti al TAR Puglia – Bari, al Sig. Michele Mazzarano, residente in Massafra (TA), Via Brindisi, 11, CAP 74016, a mezzo racc. AR n. 78506997722-7 spedita in data 27/11/2020 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 27/11/2020

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, quale difensore del Dott. Domenico De Santis, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n.58/2020 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del suesteso ricorso elettorale, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, davanti al TAR Puglia – Bari, al Sig. Francesco La Notte, residente in Bisceglie (BAT), Via Giovanni Bovio, 455/A, CAP 76011, a mezzo racc. AR n. 78506997723-8 spedita in data 27/11/2020 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 27/11/2020

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, quale difensore del Dott. Domenico De Santis, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n.59/2020 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del suesteso ricorso elettorale, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, davanti al TAR Puglia – Bari, al Sig. Mario Pendinelli, residente in Scorrano (LE), Piazza Municipio, 8, CAP 73020, a mezzo racc. AR n. 78506997724-9 spedita in data 27/11/2020 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 27/11/2020

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, quale difensore del Dott. Domenico De Santis, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n.60/2020 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del suesteso ricorso elettorale, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, davanti al TAR Puglia – Bari, al Sig. Giuseppe Longo, residente in Modugno (BA), Via Capitaneo, 4; CAP 70026, a mezzo racc. AR n. 78506997725-0

spedita in data 27/11/2020 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 27/11/2020

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, quale difensore del Dott. Domenico De Santis, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n.61/2020 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del suesteso ricorso elettorale, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, davanti al TAR Puglia – Bari, al Sig. Ruggiero Mennea, residente in Barletta (BAT), Via P. Togliatti, 1/B; CAP 76121, a mezzo racc. AR n. 78506997726-1 spedita in data 27/11/2020 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 27/11/2020

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Io sottoscritto Avv. Pierluigi Balducci, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7

L. n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 14/12/2011, quale difensore del Dott. Domenico De Santis, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/1994, previa iscrizione al n.62/2020 del mio specifico registro cronologico, copia conforme del suesteso ricorso elettorale, con pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, davanti al TAR Puglia – Bari, al Dott. Michele Emiliano, residente in Bari, Via De Giosa, 29; CAP 70121, a mezzo racc. AR n. 78506997727-2 spedita in data 27/11/2020 dall'ufficio postale di Bari 1.

Bari, 27/11/2020

il notificante

(avv. pierluigi balducci)

l'ufficio postale

Il presente documento è copia per immagine su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.
Bari, 18-1-2021
Avv. Anna Bucci